

Bozza dei gruppi tecnici Bassanini

(doi: 10.7390/9222)

Aedon (ISSN 1127-1345)

Fascicolo 1, giugno 1998

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

Schema di decreto legislativo in attuazione della delega conferita dal Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

Bozza dei gruppi tecnici Bassanini

Beni e attività culturali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla tutela, alla valorizzazione, alla promozione, alla gestione ed alla catalogazione dei beni culturali.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente titolo con l'espressione bene culturale si intende una testimonianza materiale avente valore di civiltà, appartenente ad una delle categorie di beni qualificati dalla legislazione vigente come beni monumentali o di interesse storico-artistico, archeologico, archivistico e librario. Restano esclusi dalla disciplina del presente decreto le funzioni ed i compiti relativi ai beni di interesse paesistico e ambientale, nonché le implicazioni di carattere paesistico ed ambientale derivanti dai provvedimenti di tutela di cui ai successivi articoli.

2. Per "tutela" si intende il complesso delle funzioni e degli atti amministrativi che condizionano il godimento, la circolazione e il restauro dei beni culturali, come i vincoli, le autorizzazioni, le preliezioni, le espropriazioni, i divieti di esportazione, i permessi di ricerca di beni archeologici e simili. Le limitazioni adottate non devono precludere l'esercizio effettivo della libertà di ricerca scientifica.

3. Per "valorizzazione" si intende il complesso delle attività amministrative e non, dirette a garantire e migliorare la conservazione fisica del bene, il suo valore economico, il suo significato culturale e la fruizione del bene stesso da parte della collettività.

4. Per "promozione" si intende il complesso di attività amministrative e non, aventi come oggetto le manifestazioni e operazioni di varia natura che hanno come punto di riferimento i beni culturali e che, di regola, comportano connessioni con altre materie quali il turismo e gli spettacoli, nonché la creazione di reti integrate di istituzioni culturali.

5. Per "gestione" si intende il complesso delle attività che riguardano l'uso del bene culturale, anche in senso economico e comprendono tra l'altro l'insieme dei servizi che consentono la fruizione del bene da parte del pubblico, come la custodia, la manutenzione ordinaria, i servizi al consumatore culturale.

6. Per "catalogazione" si intende il complesso di attività dirette alla conoscenza, alla inventariazione, all'aggiornamento costante, alla diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti i beni culturali.

7. Per "istituzioni culturali" si indicano gli organismi, quale che sia la loro natura giuridica, deputati alla raccolta, alla conservazione ed alla gestione dei beni culturali.

Art. 3 - Competenze dello Stato

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. d) della legge 15 marzo 1997, n.59, sono conservate allo Stato le funzioni amministrative riguardanti la tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico, la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:

- a) imposizione di vincoli di interesse storico-artistico;
- b) provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, cui sono subordinati i lavori e le attività di qualsiasi tipo sui beni vincolati;
- c) ordini di qualsiasi tipo che, secondo la normativa vigente, possono essere impartiti ai proprietari di immobili vincolati;
- d) imposizione di misure per la conservazione di beni mobili ed immobili vincolati;
- e) misure di protezione interinale di beni culturali nel corso del procedimento di imposizione del vincolo;
- f) parere sul rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
- g) provvedimenti di occupazione temporanea di immobili per ricerche archeologiche;
- h) tutte le altre competenze previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e dalle leggi successive riconducibili all'accezione di tutela di cui all'art. 2 del presente titolo.

2. Spettano allo Stato le funzioni amministrative riguardanti la circolazione dei beni culturali, ed in particolare:

- a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992, ed eventuali successive modifiche;
- b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del consiglio del 15 marzo 1993;
- c) la formulazione e l'aggiornamento della "Carta del rischio";
- d) la raccolta ed il coordinamento delle informazioni relative ai furti ed ai reati contro il patrimonio culturale.

3. Sono altresì conservate allo Stato:

- a) la definizione, mediante atti di indirizzo e coordinamento da adottare ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, degli standard minimi da osservare nelle attività di gestione dei beni culturali, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza fisica, la prevenzione dei rischi, il raccordo tra le istituzioni che hanno compiti di gestione dei beni culturali;
- b) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e aggiornamento del personale tecnico-scientifico;
- c) la definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali, e elaborazioni dei dati di primo livello nella prospettiva sistemica nazionale;
- d) la definizione delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.

4. Sono inoltre conservate allo Stato le attività di gestione dei musei, delle pinacoteche, delle raccolte di interesse storico, delle aree archeologiche di rilevante interesse nazionale, identificate con le procedure di cui al successivo art. 8.

5. Allo Stato spettano altresì le funzioni e i compiti relativi alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali che rientrano nel demanio e nel patrimonio statale, sentita la Regione nel cui territorio ricadono i beni oggetto dell'intervento.

6. Lo Stato, anche al fine di assicurare il riequilibrio fra Regioni ed enti locali con diversi livelli di entrate, elabora, previo parere della Conferenza unificata, il programma di cofinanziamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali delle Regioni e degli enti locali.

Art. 4 - Conferimenti alle Regioni e agli enti locali

1. Sono conferiti alle Regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dai successivi artt. 5 e 6, tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei beni culturali, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dal precedente art. 3.

2. Le misure di tutela di cui all'art. 3 possono essere adottate, con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente, anche dalle Regioni e dai Comuni capoluogo di provincia.

Art. 5 - Trasferimenti alle Regioni

1. Sono in particolare trasferiti alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi di gestione dei musei, delle pinacoteche, delle biblioteche, delle raccolte di interesse storico, delle aree archeologiche, con esclusione delle funzioni e dei compiti espressamente mantenuti allo Stato dal precedente art. 3, comma 4.

2. Sono altresì trasferite alle Regioni le attività di catalogazione dei beni culturali.

3. Le Regioni svolgono le attività di valorizzazione e di promozione dei beni culturali ad esse attribuiti, ai sensi dell'art. 8. Le suddette attività sono svolte con l'osservanza dei limiti derivanti dalle funzioni di tutela riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 3.

4. Ciascuna Regione, d'intesa con il Ministro dei beni culturali e ambientali, può svolgere attività di promozione e di valorizzazione aventi ad oggetto beni culturali dello Stato, allorché ciò corrisponda ad un peculiare interesse della Regione.

Art. 6 - Trasferimenti agli enti locali

1. Gli enti locali svolgono le attività di valorizzazione e di promozione dei beni culturali ad essi attribuiti ai sensi dell'art. 8. Le suddette attività sono svolte con l'osservanza dei limiti derivanti dalle funzioni di tutela riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 3.

Art. 7 - Raccordi fra Stato, Regioni ed enti locali

1. Al fine di assicurare l'adeguata ponderazione dei diversi interessi coinvolti dall'attività di tutela lo Stato, e gli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 2, prima di adottare provvedimenti di vincolo o di esercitare poteri di tipo autorizzatorio sentono, secondo modalità atte a garantire il principio di leale cooperazione, gli enti territoriali che insistono sul medesimo territorio.

2. La valorizzazione e la promozione dei beni culturali sono curate dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali nell'osservanza dei principi di sussidiarietà e di leale cooperazione.

3. Al fine di raccordare le politiche di valorizzazione e promozione statali aventi una particolare incidenza sul territorio con quelli di competenza regionale, la Conferenza unificata promuove le adeguate forme di collaborazione ed in particolare la conclusione di accordi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Lo Stato può promuovere la valorizzazione dei beni culturali delle Regioni e dei Comuni, anche attraverso la conclusione di accordi di programma, convenzioni, patti territoriali ed altri strumenti di programmazione negoziata, assicurando il cofinanziamento delle iniziative previste.

Art. 8 - Titolarità dei beni culturali

1. I musei, le pinacoteche, le biblioteche, le raccolte di interesse storico, le aree archeologiche facenti

parte del demanio e del patrimonio dello Stato sono trasferite al demanio e al patrimonio delle Regioni, nel cui territorio sono ubicati con la sola eccezione adeguatamente motivata di quelle appartenenti a musei e ad altre istituzioni culturali di rilevante interesse nazionale.

2. Al fine di identificare i musei e le altre istituzioni culturali di rilevante interesse nazionale per ogni Regione, è istituita, con decreto del Ministro dei Beni culturali, una commissione paritetica che dovrà individuare le istituzioni di rilevante interesse nazionale da mantenere, con i rispettivi beni culturali, allo Stato, entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, i beni culturali non classificati come beni di rilevante interesse nazionale sono trasferiti al demanio ed al patrimonio della Regione, salvo quanto previsto dal comma successivo.

3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei Beni culturali, previo parere della Conferenza unificata, accertata l'impossibilità che la Commissione paritetica pervenga ad una decisione sul punto entro il termine di due anni, può deliberare, per ragioni eccezionali adeguatamente motivate, la riserva allo Stato di beni culturali ritenuti di rilievo nazionale.

4. Ciascuna Regione provvede, attraverso un'apposita Commissione paritetica formata da rappresentanti della Regione e degli enti locali, ad individuare i beni culturali da trasferire agli enti locali, entro il termine perentorio di tre anni a decorrere dal completamento delle procedure di cui ai commi precedenti. Decorso inutilmente detto termine, su richiesta degli enti locali interessati, il Governo, dopo avere diffidato la Regione, accertata l'insussistenza di ragioni di efficienza o di efficacia gestionale che richiedano la conservazione del bene in capo alla Regione, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il trasferimento dei beni culturali a favore degli enti locali.

5. Le biblioteche universitarie sono trasferite alle relative Università, con il consenso delle medesime.

Art. 9 - Uffici e personale

1. I regolamenti di cui all'art. 7 della legge n. 59 del 1997 provvedono al riordino dell'organizzazione degli uffici centrali e periferici statali conseguente ai conferimenti operati dal presente titolo. Restano invariati, per le funzioni riservate allo Stato, gli organi periferici del Ministero dei Beni culturali e ambientali.

Art. 10 - Risorse finanziarie

1. Alla scadenza del biennio di cui al precedente art. 8, in relazione all'entità dei beni culturali statali trasferiti alle regioni, sono ridotte e soppresse le corrispondenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato - Ministero dei Beni culturali e ambientali.

2. L'importo relativo è trasferito alle Regioni e ripartito fra queste in base al criterio della entità dei beni culturali assegnati a ciascuna Regione.